



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 gennaio 2011 (11.01)
(OR. en)**

5143/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0005 (NLE)**

LIMITE

**PESC 21
RELEX 12
COAFR 9
COARM 2
FIN 6**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione/Alto Rappresentante
Oggetto:	Proposta congiunta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della [Commissione](#) inviata con lettera del [Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea](#), al [Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea](#).

All.: COM(2011) 7 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA PER
GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.1.2011
COM(2011) 7 definitivo

2011/0005 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive
specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione
in Costa d'Avorio**

RELAZIONE

- (1) La decisione 2010/656/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2010 dispone l'applicazione di misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un comitato delle sanzioni a norma della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Costa d'Avorio. In considerazione della situazione politica che si registra in Costa d'Avorio, la decisione PESC è stata modificata il 22 dicembre 2010 per disporre misure restrittive nei confronti di determinate persone, non designate dall'ONU, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, che minacciano il buon esito del processo elettorale, nonché nei confronti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi posseduti o controllati da tali persone e delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
- (2) L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati mediante un regolamento fondato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 560/2005.
- (3) A norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione come i regolamenti basati sull'articolo 215 del TFUE, questi atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati, al Consiglio.
- (4) La decisione PESC prevede che il Consiglio fornisca una motivazione alle persone, alle entità o agli organismi dell'elenco, per dare loro la possibilità di reagire e perché la procedura di riesame segua il suo corso, quando una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo viene inserita/o nell'elenco della decisione o quando vengono presentate nuove prove, al fine di garantire il rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto al controllo giurisdizionale. Anche il regolamento deve rispettare tali diritti.
- (5) La Corte di giustizia è competente a riesaminare le decisioni di designazione relative a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo ai sensi della decisione PESC e del regolamento in conformità, rispettivamente, dell'articolo 275 e dell'articolo 263 del TFUE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio¹, modificata da ultimo dalla decisione 2011/.../PESC del ...2011²,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/656/PESC, come modificata, dispone l'adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone non designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, ma che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione in Costa d'Avorio e, in particolare, che minacciano il buon esito del processo elettorale, nonché nei confronti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi posseduti o controllati da tali persone e delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.
- (2) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei

¹ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

² GU L ... del ... 2011, pag. ..

dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

- (4) La decisione 2010/656/PESC del Consiglio, come modificata, impone di comunicare la decisione, compresa la motivazione dell'inserimento nell'elenco, alle persone, alle entità o agli organismi dell'elenco e dà la possibilità di reagire e di seguire una procedura di riesame quando una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo viene inserita/o negli allegati della decisione o quando vengono presentate nuove prove, al fine di garantire il rispetto, in particolare, dei diritti della difesa e del diritto al controllo giurisdizionale. Anche il regolamento deve rispettare tali diritti.
- (5) È opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati. La Commissione deve riesaminare le proprie decisioni al riguardo alla luce delle osservazioni presentate e delle informazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo in questione e dagli Stati membri.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento devono essere pubblicati. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati³, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁴.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 560/2005 è così modificato:

- (1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁴ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o nell'allegato IA, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Nell'allegato I figureranno le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, come modificata.
5. Nell'allegato IA figureranno le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC del Consiglio, come modificata."

(2) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

1. Gli allegati I e IA contengono solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:
 - a) a scopo di identificazione: cognome e nomi (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; nazionalità; numero del passaporto e della carta d'identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; funzione o professione;
 - b) data di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 6, lettera b);
 - c) motivi dell'inserimento nell'elenco.
2. L'allegato I e l'allegato IA possono contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione."

(3) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati.

Se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, le autorità competenti notificano al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche. Esse non autorizzano l'accesso se il comitato delle sanzioni comunica loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

- 2. In deroga all'articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e che quest'ultimo l'abbia approvata alle condizioni di cui al paragrafo 14(e) della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- 3. In deroga all'articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato IA, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali esso ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stata/o assoggettata/o al presente regolamento o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

- b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato IA;
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e
- e) se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, le autorità competenti abbiano notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni. ”

(4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni. ”

(5) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 bis

Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione. ”

(6) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I in base alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni;
- b) modificare l'allegato IA in base alle decisioni prese in relazione all'allegato II della decisione 2010/656/PESC e
- b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. La Commissione trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che figura nell'allegato I o nell'allegato IA direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione trasmette le osservazioni o le prove in questione al comitato delle sanzioni se si tratta dell'allegato I. Se si tratta dell'allegato IA le trasmette al gruppo "Africa" del Consiglio, chiedendo a ciascuno Stato membro di formulare osservazioni e, se del caso, di fornire ulteriori informazioni. Il termine per formulare osservazioni e fornire ulteriori informazioni non può essere superiore a tre mesi.
4. La Commissione riesamina la propria decisione alla luce delle osservazioni presentate e delle informazioni fornite dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo di cui all'allegato I o all'allegato IA e dagli Stati membri.

La Commissione informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo dell'esito del riesame.

5. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
 - a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I e dell'allegato IA del presente regolamento;
 - b) l'inclusione del contenuto dei summenzionati allegati nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione⁵;
 - c) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
6. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I o dell'allegato IA del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.
7. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁵

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

- (7) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 12 bis

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.”

- (8) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
 - b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
 - c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
 - d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
 - e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.”
- (9) Il testo di cui all'allegato I è inserito nel regolamento (CE) n. 560/2005 come allegato IA.
- (10) L'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato come indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*

ALLEGATO I

“ALLEGATO IA

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, di cui agli articoli 2, 4 e 7

(riservato al Consiglio)”

ALLEGATO II

L'allegato II (Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8) del regolamento (CE) n. 560/2005 è così modificato:

La sezione "Comunità europea" è sostituita dal seguente:

“Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Unità FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”